



CITTA' DI RECANATI

Prot. n. 27977

Rif.n.18556/2018

Trasmissione via PEC

Ministero dell'Ambiente

DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

OGGETTO: procedimento di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativo al progetto "Rifacimento metanodotto Ravenna – Chieti, tratto Ravenna – Jesi 650 (26") DP -75 bar ed opere connesse". **PARERE COMUNE DI RECANATI**

Con la presente si fa seguito alla nota inviata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, prot. n. 18556 del 11/05/2018, relativa al parere di conformità dell'intervento in oggetto specificato, comunicando quanto segue:

Descrizione del progetto:

il progetto di costruzione del metanodotto non interessa il territorio Comunale, ad ogni modo, all'interno del territorio, è prevista la dismissione del vecchio tratto Ravenna-Jesi la cui sostituzione è prevista nel progetto del Metanodotto Jesi-Racanati, ora in fase di intesa per la Costruzione e messa in esercizio presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Sono inoltre previste delle linee secondarie che si dipartono dal metanodotto Jesi – Recanati.

Innanzitutto si specifica che nel documento di valutazione di impatto ambientale si fa riferimento al vecchio PRG del 1997 e non al vigente PRG approvato in via definitiva con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 09/04/2014 e successive prese d'atto del 09/05/2015 e del 22/12/2017, per quanto poi le zonizzazioni riportate (E1 E2 ed E3) sono riferite all'attuale PRG.

Da quello che si evince dalla documentazione, il tracciato in dismissione interessa la zona agricola, che nel PRG vigente viene suddivisa in tre categorie in base alla valenza paesistico-ambientale specifica di ciascuna zona (E1, E2 ed E3), alle quali corrispondono livelli differenti di tutela, il maggiore dei quali è la tutela integrale della categoria E3.

Sempre dalle relazioni allegate al progetto si evince che lo stesso attraversa anche zone sottoposte al vincolo paesaggistico dato dal fosso Cantalupo e dal fosso del Rivo (art. 142 del D lgs 42/2004). Sono presenti inoltre altri vincoli, come specificato dalla relazione di valutazione di impatto ambientale allegata al progetto (zone con versanti in dissesto (PAI), ecc.).

Relativamente alla dismissione si procederà con uno scavo a cielo aperto per la dismissione in corrispondenza del fosso Cantalupo, del Rivo e Ricale, mentre sulle strade comunali le condotte saranno tagliate, inertizzate (le stesse condotte in due casi

e il tubo di protezione in un caso) e lasciate in loco.

Norme PRG:

Tutto ciò premesso si specifica che tutte le zone a tutela integrale E3, in base all'art. 24 delle N.T.A. vigenti, sono sottoposte alle seguente normativa tecnica:

[1] *Le zone agricole di salvaguardia paesistico-ambientale (tutela integrale) riguardano le parti di territorio agricolo in cui, per la presenza di elementi naturali da tutelare (corsi d'acqua), di elementi del patrimonio storico culturale da salvaguardare (centro storico, edifici e manufatti, aree archeologiche), di condizioni di instabilità in atto o potenziali (aree soggette a dissesti, aree con pendenze superiori al 30% e aree soggette a dissesti coincidenti con aree con pendenza superiore al 20%), il PIANO pone particolari limitazioni agli interventi edificatori e a quelli di sostanziale modificazione delle caratteristiche ambientali.*

[2] *In tali zone non è consentita alcuna nuova costruzione, ma, al fine di garantire le attività agricole in atto, è ammesso, oltre quanto previsto dal successivo art. 28, l'ampliamento delle costruzioni esistenti di cui alle lettere A), C), ed E) del precedente art. 22 nel rispetto di tutti gli indici e prescrizioni di tale articolo e fino ad un massimo del 25% della volumetria esistente; per i fabbricati rurali di particolare valore censiti dal PIANO prevalgono le norme di cui al successivo art. 29.*

[3] *Tutto quanto sopra sempre nel rispetto degli indici e di tutte le prescrizioni stabilite per tali costruzioni all'art. 22.*

[4] *Eventuali opere di pubblica utilità a livello infrastrutturale prevista dal Piano in tale zone o che dovessero necessariamente essere localizzate nelle stesse, sono soggette a verifica di compatibilità ambientale (V.I.A. o V.A.S.) in base alla normativa vigente all'atto della progettazione delle opere.*

[5] *All'interno degli ambiti di tutela stabiliti dal PIANO sono vietati, fatto salvo quanto previsto nel PRG, i seguenti interventi:*

1) **in generale:**

- a) *ogni nuova edificazione nonché l'ampliamento degli edifici esistenti se non espressamente previsto dalle presenti norme;*
- b) *l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente, tranne le essenze infestanti e le piante di tipo produttivo-industriale; (resta salvo quanto regolamentato dalla L.R. n. 6/2005 e successive integrazioni e modificazioni);*
- c) *nuove attività estrattive, depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, salvo i casi di interventi di recupero ambientale;*
- d) *il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti alla attività agro-silvo-pastorale;*
- e) *l'allestimento di impianti, di percorsi o di tracciati per attività sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati;*
- f) *l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di cui alla Circolare del Ministero LL.PP. n. 400 del 9/2/1979;*
- g) *la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi e materiali di tipo e colori tradizionali, salvo le recinzioni temporanee a servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le recinzioni a servizio delle culture specializzate che richiedono la protezione da specie faunistiche particolari;*

2) *per i crinali:*

- a) *interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;*

- b) silos e depositi agricoli di rilevante entità;
 - c) edifici ed impianti per allevamento zootecnici di tipo industriale;
 - d) nuove attività estrattive, depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, salvo i casi di interventi di recupero ambientale;
- 3) **per i corsi d'acqua:**
- a) entro la fascia di 10 ml a partire dalle sponde o dal piede esterno dell'argine l'aratura a profondità maggiore di 50 cm;
 - b) all'interno del corpo idrico qualunque trasformazione, manomissione, immissione di reflui non depurati, salvo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione delle opere di attraversamento sia viarie sia impiantistiche;
 - c) nei tratti all'esterno dei centri abitati qualsiasi tipo di intervento fatti salvi gli interventi di recupero ambientale, nonché l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorali, le opere di attraversamento sia impiantistiche sia viarie e i lagoni di accumulo a fini irrigui realizzati all'interno degli ambiti di tutela di corsi d'acqua di 2a e 3a classe;
- 4) *per i centri e nuclei storici:*
- a) *nelle aree adiacenti al margine della zona A di cui al D.M. n. 1444 del 2/4/1968, qualsiasi tipo di intervento edilizio fatti salvi gli interventi di cui all'art. 31 della Legge n. 457/1978;*
 - b) *in caso di ristrutturazione urbanistica gli interventi previsti non dovranno comunque alterare il profilo altimetrico determinato dagli edifici di margine del centro storico;*
- 5) *per gli edifici e manufatti storici censiti "A" con il presente PIANO qualsiasi tipo di intervento edilizio fatti salvi gli interventi di cui all'art. 3, lettere a), b) e c) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;*
- 6) *per le aree archeologiche, fatto salvo lo specifico parere della competente Soprintendenza:*
- a) *qualunque alterazione degli elementi e dei segni visibili della struttura centuriata;*
 - b) *ogni intervento di tipo infrastrutturale che non sia coerente con l'organizzazione della struttura centuriata;*
- 7) **per le aree soggette a dissesti e con pendenze superiori al 30%, fatti salvi gli interventi di recupero ambientale:**
- a) qualsiasi intervento edilizio;
 - b) qualsiasi impedimento al regolare deflusso delle acque;
 - c) riporti e movimenti di terreno che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno.

Parere:

Per quanto sopra questo Comune esprime in merito alla conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica vigente un parere favorevole subordinato alle seguenti prescrizioni:

1. i previsti scavi a cielo aperto in corrispondenza del Fosso Cantalupo, del Fosso del Rivo e del Fosso Ricale, dovranno essere fatti nel rispetto delle prescrizioni del PRG adeguato al PTC, facendo attenzione al ripristino della vegetazione ripariale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24 comma 5 punto 1 lettera g delle N.T.A del P.R.G.;

2. Si prende atto che non sono previsti attraversamenti stradali delle strade comunali, in quanto si procederà al taglio ed inertizzazione della condotta in corrispondenza di dette strade, si precisa che dette condotte dovranno avere la profondità minima di 1,50 metri per evitare interferenze con futuri lavori di manutenzione della strada. Ad ogni modo si chiede di specificare se e come verrà rimosso il nastro segnalatore in corrispondenza di dette strade. Rimane comunque fermo che la responsabilità dei lavori sarà interamente assunta dalla ditta SNAM e non dall'impresa esecutrice. In conseguenza di ciò il richiedente dovrà intervenire prontamente con verifiche e sopralluoghi che possono essere disposte o richieste, anche telefonicamente, dai tecnici comunali. Qualsiasi dissesto alla strada, alle sue pertinenze e/o ai sottoservizi causata dai lavori sarà a totale carico della ditta richiedente.
A tal fine la Ditta Snam nell'ambito dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori dovrà fornire idonee garanzie finanziarie a copertura di eventuali danni a persone e cose.
3. Fermo restando le valutazioni dell'Autorità di Bacino per la compatibilità dell'intervento alle situazione idrogeologiche delle aree attraversate, anche in riferimento all'aggiornamento del PAI intervenuto nel 2015, si prescrive il pieno rispetto delle previsioni riportate nelle N.T.A. del P.A.I. vigenti, ponendo inoltre in atto tutti gli accorgimenti per evitare situazioni di dissesto successive alla chiusura del cantiere;
4. Da punto di vista acustico, nel Comune di Recanati sono stati presi 2 recettori denominati REC_RUM06D e REC_RUM07D, per detti recettori, dalla valutazione previsionale di impatto acustico risulta un superamento dei limiti previsti dal piano di zonizzazione acustica. In detta relazione viene specificato che la ditta chiederà un'autorizzazione in deroga al Sindaco. In detti casi comunque, per limitare al massimo il disturbo dovuto al cantiere e così come riportato nella stessa relazione inviata dalla Ditta si prescrive che le attività di cantiere siano eseguite con modalità operative di gestione tali da contenere, per quanto possibile, i livelli di inquinamento acustico prodotto e se necessario utilizzando barriere acustiche di contenimento;
5. si prescrive il ripristino *post operam* finalizzato a portare il terreno allo stesso livello di coltivabilità e fertilità precedente la realizzazione dei lavori, oltre al completo ripristino a spese e cura della ditta SNAM, delle opere di miglioramento fondiario eventualmente presenti (ad. esempio impianti fissi di irrigazione, opere di drenaggio, ecc...).
6. Rispetto della Legge Regionale 23 febbraio 2005, n. 6 "Legge forestale regionale". Nel caso i lavori interessino essenze vegetali protette, nella richiesta per l'ottenimento dell'autorizzazione all'abbattimento delle stesse, di competenza Comunale, dovrà essere presentata una dichiarazione sull'inesistenza di soluzioni progettuali alternative (ristringimento dell'area di cantiere, ecc...) atte a salvaguardare tali essenze. Lungo tutto il tracciato dovranno essere adeguatamente piantumate e ripristinate le aree dove attualmente vi è presenza di specie vegetali autoctone spontanee.
7. Dalla relazione tecnica (sintesi non tecnica) si prevede la dismissione dell'impianto non appena terminati i lavori di costruzione del nuovo tracciato. Nel caso di Recanati, dove non si prevede la ricostruzione con lo stesso progetto, ma con un progetto ora in fase di Autorizzazione alla Costruzione e Messa in Esercizio al Ministero dello Sviluppo Economico (Metanodotto Jesi-Recanati), si

evidenzia la necessità, **al fine di limitare l'impatto che l'intervento di rimozione dell'impianto avrà sul territorio e sul tessuto socio-economico Recanatese**, che nei tratti di parallelismo e comunque nei tratti interessati dagli stessi proprietari dei terreni interessati dal progetto Jesi – Recanati (ad es. piazzole e adeguamenti stradali, percorsi temporanei, ecc...), la dismissione avvenga immediatamente dopo la costruzione del metanodotto Jesi- Recanati, per evitare interferenze insostenibili, con intervalli di tempo non compatibili con le attività produttive in essere. Si evidenzia che la procedura intercorsa per il rifacimento di questo tratto di metanodotto ricadente nel Comune di Recanati è stata divisa tra costruzione e dismissione, solo per valutazioni di opportunità interne a Snam, che in questo modo ha potuto riprendere un progetto, nato per altro scopo, che aveva già l'autorizzazione paesaggistica e la valutazione di impatto ambientale. Tali valutazioni di opportunità per la ditta SNAM comunque non possono creare aumentati disagi alla popolazione, pertanto si dovranno accuratamente studiare e collegare le tempistiche dei due progetti (metanodotto Jesi-Recanati e Ravenna-Jesi) in modo da raggiungere l'obiettivo del minimo impatto e del minimo disturbo per i proprietari dei terreni interessati e per le loro attività produttive, in accordo con i proprietari stessi. **Si prescrive che venga studiato un accurato cronoprogramma delle dismissioni insieme con il cronoprogramma della costruzione del metanodotto Jesi-Recanati, concordato con i proprietari interessati, e che sia chiaramente inserito oltre che nel presente procedimento di compatibilità ambientale, anche nel progetto per la costruzione e la messa in esercizio al Ministero dello Sviluppo Economico e sia specificatamente studiato in modo da rendere il meno impattante possibile il lavoro per le attività produttive.**

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Recanati, 09/07/2018

Il Dirigente dell'Area Servizi al Cittadino
ed Affari Generali
Dott. Giorgio Foglia
(firmato digitalmente)